



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0280/2013**

24.7.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611 – C7-0273/2011 – 2011/0060B(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Riikka Pakarinen

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	86
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI .....	96
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO.....	105
PROCEDURA.....	123



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611 – C7-0273/2011 – 2011/0060B(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0611),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0326/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0280/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 277 del 13.9.2012, pag. 96.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

**Emendamento 1**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 174 del *trattato*, il FESR *contribuisce* a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

*Emendamento*

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. **Di conseguenza**, a norma **di tale articolo e** dell'articolo 174 del **TFUE**, il FESR **dovrebbe contribuire** a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle **zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale ed alle** regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (*i "fondi strutturali"*) e al Fondo di coesione (*unitamente ai "fondi strutturali": i "fondi"*) sono definite nel regolamento (UE) n. [...] /2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo

*Emendamento*

(2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione sono definite nel regolamento (UE) n.[...]/2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione [regolamento sulle disposizioni

sociale europeo e il Fondo di coesione *e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006*<sup>14</sup> [regolamento sulle disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti *da tale regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006*<sup>15</sup> [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e *paesi terzi*. *E'* pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e *l'accreditamento*, nonché la gestione finanziaria.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i *livelli* coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi *partecipanti*, nonché la Commissione.

comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti *dal* regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e *dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione"* [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e *un paese terzo*. *È* pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e *la designazione*, nonché la gestione finanziaria.

##### *Emendamento*

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i *soggetti* coinvolti: beneficiari, autorità di programma, *autorità degli* Stati membri *partecipanti a livello locale, regionale o nazionale, se del caso*, e paesi terzi, nonché la Commissione.

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR **fornisce** sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

*Emendamento*

(4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR **dovrebbe fornire** sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, **la** ricerca e **l'**innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione **accademica** o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR **contribuisce** anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le

*Emendamento*

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, **soprattutto per quanto concerne l'installazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'infrastruttura di trasporto, la diminuzione delle industrie locali,** il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, **il basso livello di** ricerca e **di** innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione **tra formatori, incluse le università,** o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti



comunità.

dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR *dovrebbe contribuire* anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". ***In particolare, essa dovrebbe rafforzare*** la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, ***sulla base di*** "Regioni della conoscenza" e ***di*** "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

*Emendamento*

(7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni ***sugli obiettivi tematici e sullo sviluppo urbano, inclusi i collegamenti urbani-rurali***, per migliorare l'***attuazione di programmi e azioni di cooperazione territoriale, nonché promuovere l'analisi delle tendenze in materia di coesione territoriale attraverso studi, raccolta di dati e altre misure. Lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici dovrebbe migliorare*** l'elaborazione e l'attuazione ***principalmente*** di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" ***ma anche, se del caso, di programmi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, inclusi la promozione di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa*** fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca ***sia nelle regioni sviluppate sia in quelle meno sviluppate, tenendo conto dell'esperienza delle*** "Regioni della conoscenza" e ***del*** "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe ***avere le competenze per*** definire l'elenco delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Le zone di cooperazione transnazionale ***dovrebbero essere definite*** tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe ***avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.***

*Emendamento*

(9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe definire l'elenco delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.

*Emendamento*

(10) ***La Commissione dovrebbe definire*** le zone di cooperazione transnazionale tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. ***Nel far ciò,*** la Commissione dovrebbe ***tener conto dell'esperienza maturata nei precedenti programmi e, se del caso, nelle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.***

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) *E'* d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto *ciò* andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012 e dello strumento di preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012.

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i *programma* di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Emendamento*

(12) *È* d'uopo continuare a sostenere, oppure – qualora sia necessario – definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto *questo importante strumento di politica di sviluppo regionale* andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012 e dello strumento di *assistenza alla* preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012.

*Emendamento*

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA *II*, che comprenda quei casi in cui i *programmi* di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi. *Tale meccanismo dovrebbe cercare di garantire un funzionamento ottimale e il massimo coordinamento possibile tra questi strumenti.*

*Testo della Commissione*

(14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non posso essere avviati. In sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero **la Commissione dovrebbe pertanto** avere le competenze per coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.

*Emendamento*

(14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e, **in determinati casi**, all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non posso essere avviati. **È necessario, tuttavia, garantire che il finanziamento dell'assistenza a titolo del FESR per le operazioni attuate sul territorio di paesi terzi vada in primo luogo a beneficio delle regioni dell'Unione. Tenendo conto di queste limitazioni, la Commissione dovrebbe, in** sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero, avere le competenze per coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) **E'** necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

*Emendamento*

(15) **È** necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera, **inclusa la quota di ciascuno Stato membro degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri riguardante la flessibilità fra le componenti, e** garantendo livelli di

finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) La *selezione degli* obiettivi tematici *dovrebbe essere limitata* al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi *sulla* cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

*Emendamento*

(16) La *maggior parte dei finanziamenti del FESR destinati ai programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di* obiettivi tematici al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi *sugli obiettivi tematici nell'ambito della* cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione *principalmente* nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e *altresì, se del caso,* dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. *Per quanto concerne gli altri programmi di cooperazione interregionale, i finanziamenti dovrebbero essere finalizzati sulla base del loro specifico campo di applicazione.*

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione

*Emendamento*

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione

territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, **con** un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e **l'attuazione** delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, **anche attraverso la promozione della cooperazione tra imprese, segnatamente le PMI, e la promozione dell'istituzione di sistemi per lo scambio transfrontaliero di informazioni nel settore delle TIC;** di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, **anche attraverso la promozione della mobilità transfrontaliera sostenibile; di promozione di** un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, **anche attraverso attività a sostegno del turismo sostenibile, della cultura e del patrimonio naturale quali parti integranti di una strategia territoriale intesa a garantire una crescita favorevole all'occupazione;** nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione, **dell'integrazione delle comunità e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera;** nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e **il coordinamento** delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi. **Sarebbe inoltre opportuno definire priorità d'investimento specifiche o supplementari per alcuni programmi di cooperazione interregionale al fine di**

*coglierne le attività specifiche.*

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) Nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di lotta alla povertà e tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, nel caso di un programma transfrontaliero tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda a favore della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Le specificità del suddetto programma transfrontaliero con l'Irlanda del Nord dovrebbero anche giustificare la mancata applicazione al programma stesso di determinate norme del presente regolamento in materia di selezione delle operazioni.***

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi **devono** pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi **dovrebbero** pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche

carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

finanziarie. *Nel caso in cui gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, i programmi di cooperazione interessati dovrebbero esporre in che modo gli interventi potrebbero contribuire a tali strategie.* Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 bis) È opportuno coinvolgere i paesi o territori terzi già in fase di preparazione dei programmi di cooperazione, quando hanno accettato l'invito a partecipare a tali programmi; a tal fine dovrebbero essere previste nel regolamento speciali procedure. In deroga alla procedura standard, quando i programmi di cooperazione coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati membri partecipanti dovrebbero consultare tali paesi terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. Per rendere la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione più efficace e pragmatica, gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi terzi dovrebbero poter figurare nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi o nelle deliberazioni delle organizzazioni di*



*cooperazione regionale.*

*Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei programmi operativi e tenuto conto dei principi di gestione concorrente e di semplificazione, la Commissione dovrebbe approvare solo gli elementi principali dei programmi di cooperazione, mentre gli altri elementi dovrebbero essere approvati dallo Stato membro partecipante o dagli Stati membri partecipanti. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è necessario prevedere una disposizione in base alla quale, quando lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti modificano un elemento di un programma di cooperazione non subordinato a una decisione della Commissione, l'autorità di gestione dello Stato membro in questione sia tenuta a notificare tale modifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione.*

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Conformemente *all'obiettivo di* una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo

*Emendamento*

(19) Conformemente *alla strategia dell'Unione per* una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali *europei e il Fondo europeo per gli investimenti* dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del

di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.

*Emendamento*

(20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. ***Date la particolarità del contesto e le specificità dei programmi di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi, è opportuno stabilire e adattare condizioni di cooperazione mitigate in termini di selezione delle operazioni nell'ambito di tali programmi. È opportuno*** definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) In conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC], l'autorità di gestione è tenuta a garantire che la valutazione dei programmi di cooperazione sia effettuata anche al fine di valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si dovrebbe valutare in che modo il sostegno fornito abbia contribuito al***

*conseguimento degli obiettivi del programma. Tali valutazioni dovrebbero informare in merito a eventuali proposte di adeguamento nel corso del periodo di programmazione.*

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di programma specifici.

*Emendamento*

(23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di **prodotto che agevolino la** valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di **risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, indicatori di prodotto** specifici per programma.

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

*Emendamento*

(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". **Al fine di compensare tali costi più elevati, sarebbe opportuno incoraggiare laddove possibile gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti congiunti.** Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato

importo minimo *per l'assistenza tecnica, che può essere superiore al 6%*, a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta.

*Emendamento*

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta ***al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra i diversi regolamenti e tra i regolamenti e le norme nazionali. In particolare, la Commissione, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, dovrebbe adottare regole di ammissibilità congiunta, sulla base delle categorie di costo di cui al presente regolamento.***

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) In ragione del frequente coinvolgimento del personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

costi del personale rappresentano un elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi **possano ricevere** un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di

*Emendamento*

(27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere **e agevolare mediante modalità specifiche** l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi **ricevano** un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi **limitrofi** in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

*Emendamento*

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di

cooperazione che interessa il territorio  
concernente *il* GECT.

cooperazione che interessa il territorio  
concernente *tale* GECT.

**Emendamento 27**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

*Emendamento*

(29) L'autorità di gestione dovrebbe, ***tra l'altro***, istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

**Emendamento 28**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni ***dell'autorità di gestione*** elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, ***questo dovrebbe essere autorizzato a condurre tali verifiche, poiché tutti*** gli Stati membri partecipanti ***sono rappresentati nei suoi organi***. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere *autorizzata* dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

*Emendamento*

(30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, tali verifiche ***dovrebbero essere condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità almeno per*** gli Stati membri ***e i paesi terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT, mentre il ricorso ai controllori andrebbe limitato unicamente ai rimanenti Stati membri e paesi terzi***. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere *autorizzata* dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis) Le autorità di certificazione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di certificazione elencate all'articolo 115 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC]. Lo Stato membro può incaricare l'autorità di gestione di svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione.**

**Emendamento 30**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni **elencate dall'articolo 116** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni **loro attribuite in conformità** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(31 bis) Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e potenziare l'efficacia della sua politica di coesione, i paesi terzi sono autorizzati a partecipare con il contributo di risorse dell'IPA e dello strumento europeo di vicinato ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Le operazioni cofinanziate da tali programmi dovrebbero, tuttavia,**

*continuare a perseguire gli obiettivi della politica di coesione, anche se questi sono realizzati, parzialmente o integralmente, al di fuori del territorio dell'Unione. In tale contesto, il contributo agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione resta puramente accessorio, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione dovrebbe essere determinato dagli obiettivi tematici e dalle priorità d'investimento della politica di coesione. Al fine di garantire l'efficace partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione, gestiti secondo il principio della gestione concorrente, le condizioni di attuazione dei programmi dovrebbero essere stabilite nei programmi di cooperazione stessi e anche, ove necessario, negli accordi di finanziamento conclusi tra la Commissione, il governo di ciascun paese terzo e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma di cooperazione. Le condizioni di attuazione del programma dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della normativa dell'Unione applicabile e, se del caso, con quelle del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti relative all'applicazione del programma stesso.*

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Andrebbe definita una chiara catena di responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione. Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri in caso di recuperi inesigibili.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*



**Emendamento 33**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione **nelle** spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa. **In ogni caso**, la presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

*Emendamento*

(33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione **delle** spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso **mensile** di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa **o del mese in cui la spesa è stata presentata per verifica**. La presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

**(34) Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte, l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno di bilancio.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento Considerando 35**

*Testo della Commissione*

*(35) E' necessario chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 bis) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento del finanziamento accordato dal FESR, a titolo dei programmi di cooperazione adottati ai sensi del presente regolamento concernenti le regioni ultraperiferiche, con un eventuale finanziamento complementare del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo di vicinato, dell'IPA e della Banca europea per gli investimenti (BEI), gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a tali programmi di cooperazione dovrebbero definire meccanismi di coordinamento conformemente a detti programmi di*

*cooperazione.*

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 36**

*Testo della Commissione*

(36) Al fine di definire le norme di ammissibilità *specifiche*, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto attiene *al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17*. È di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. *In sede di* preparazione e *redazione* degli atti delegati, la Commissione *dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e* appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

(36) Al fine di definire le norme *specifiche in materia* di ammissibilità *delle spese*, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea* per quanto attiene *alle norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione*. È di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. *È opportuno che nella* preparazione e *nell'elaborazione* degli atti delegati la Commissione *provveda alla contestuale, tempestiva e* appropriata *trasmissione* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 bis) Il presente regolamento non pregiudica tuttavia il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero pertanto restare valide.*

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 37 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 ter) Poiché gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

*Emendamento*

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, **il monitoraggio**, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2**

*Testo della Commissione*

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene:

1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;

2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge **autorità** nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori, **contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione**;

3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione";

*Emendamento*

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene **le seguenti componenti**:

1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;

2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge **partner** nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori;

3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

a) lo scambio di esperienze **incentrato** sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione, **anche in relazione allo sviluppo delle regioni di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento **principalmente** a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione", **nonché, se del caso, a programmi**

b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano *e rurale* sostenibile;

c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione *alle* azioni **concernenti la** cooperazione territoriale *e l'uso dei CEGT*;

d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

*nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;*

b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, **inclusi i collegamenti urbani-rurali**;

c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione **all'attuazione delle azioni e dei programmi di** cooperazione territoriale **nonché all'uso dei GECT**;

d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, **inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale**, e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3**

#### *Testo della Commissione*

##### Articolo 3

#### Copertura geografica

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di

#### *Emendamento*

##### Articolo 3

#### Copertura geografica

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di

programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, **tramite atti di esecuzione**, Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano **aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe** a quelle elencate nella decisione di cui al secondo **capoverso**.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i

programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta **una decisione, tramite atti di esecuzione, sull'elenco** delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri, **in casi debitamente giustificati e al fine di assicurare la coerenza delle zone transfrontaliere**, possono chiedere che vengano **incluse ulteriori** regioni di livello NUTS 3 **oltre** a quelle elencate nella decisione di cui al secondo **comma**. **Su richiesta di questi Stati membri interessati, al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera sui confini marittimi delle regioni ultraperiferiche, e fatte salve le disposizioni del primo comma, nella decisione di cui al secondo comma la Commissione può includere, quali zone transfrontaliere che possono ricevere sostegno dagli stanziamenti corrispondenti di tali Stati membri, le regioni di livello NUTS 3 delle zone ultraperiferiche che si trovano lungo i confini marittimi, separati da una distanza superiore a 150 km.**

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i

programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta *l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti **tramite atti di esecuzione***, Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

- a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e
- b) le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate

programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta ***una decisione, tramite atti di esecuzione, sull'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti, **tenendo conto se del caso delle strategie macroregionali e delle strategie concernenti i bacini marittimi*****. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

- a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e
- b) le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate



dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere di livello NUTS 2 o **regioni** equivalenti.

5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere **regioni** di livello NUTS 2 o equivalenti.

5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

***6 bis. In casi debitamente giustificati, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione del programma, le regioni ultraperiferiche possono inserire in un unico programma di cooperazione territoriale gli importi del FESR stanziati per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale ai quali fanno riferimento i paragrafi precedenti, compreso lo stanziamento supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno stanziamento.***

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4

##### *Testo della Commissione*

#### Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale europea

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al **3,48%** delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [.../2012] [RDC] (cioè, un totale di **11 700 000 004 euro**) e sono ripartite come segue:

a) **73,24%** (cioè, un totale di **8 569 000 003 euro**) per la cooperazione transfrontaliera;

b) **20,78%** (cioè, un totale di **2 431 000 001 euro**) per la cooperazione transnazionale;

c) **5,98%** (cioè, un totale di **700 000 000 euro**) per la cooperazione interregionale.

2. I programmi di cooperazione **concernenti le regioni ultraperiferiche ricevono** non meno del 150% del sostegno **FERS** ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione **l'articolo 5, lettera b)** a questo stanziamento supplementare.

3. La Commissione **adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che**

##### *Emendamento*

#### Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale europea<sup>1</sup>

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al **7%** delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [.../2012] [RDC] (cioè, un totale di **XX XXX XXX XXX euro**<sup>2</sup>) e sono ripartite come segue:

a) **74,05%** (cioè, un totale di **X XXX XXX XXX euro**<sup>3</sup>) per la cooperazione transfrontaliera;

b) **20,36%** (cioè, un totale di **X XXX XXX XXX euro**<sup>4</sup>) per la cooperazione transnazionale;

c) **5,59%** (cioè, un totale di **XXX XXX XXX euro**<sup>5</sup>) per la cooperazione interregionale.

2. **Alle regioni ultraperiferiche è assegnato per** i programmi **nell'ambito dell'obiettivo** di cooperazione **territoriale europea** non meno del 150% del sostegno **FERS** ricevuto per il periodo 2007-2013 **per i programmi di cooperazione**. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione **l'articolo 5, paragrafo 1**, a questo stanziamento supplementare.

3. La Commissione **comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli**

*stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.*

*Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.*

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati.

5. E' concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal

*importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per anno. Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.*

*Sulla base degli importi comunicati, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all'articolo 4 bis e la conseguente ripartizione dei fondi tra programmi transfrontalieri e transnazionali cui esso partecipa. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che contiene un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno del FESR per ciascun programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.*

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. ***Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è redistribuito successivamente tra gli Stati membri interessati.***

5. È concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal

regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali *partecipa* lo Stato *membro interessato*.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se:

a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento

regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, *e non vi sia stata riassegnazione ad un altro programma presentato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna*, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali *partecipano* lo Stato *o gli Stati membri interessati*.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione *alcuni* programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020, *che non fosse stato riassegnato ad un altro programma adottato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna*, è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi, *o la dotazione del programma è ridotta, in conformità alle norme e procedure applicabili, in particolare* se:

a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento

ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure

b) il programma non può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del **FERS** di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure

b) il programma non può essere attuato **come previsto** a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del **FESR** di cui al paragrafo 4, corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate **o alle rate annuali impegnate e disimpegnate in tutto o in parte durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna**, è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

**8 bis. La Commissione presenta al comitato istituito ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC] una sintesi annuale dell'attuazione finanziaria dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e dei programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA cui il FESR contribuisce in conformità del presente articolo.**

---

**<sup>1</sup>Gli importi di bilancio vanno inseriti una volta raggiunto un accordo sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e sull'articolo 84 dell'RDC.**

**<sup>2 3 4 5</sup> Gli importi dipendono dalle risorse totali disponibili per la politica di coesione per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020.**

**Emendamento 44  
Proposta di regolamento  
Articolo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 4 bis**

***Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della sua dotazione finanziaria per una delle componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) all'altra componente.***

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 5

Articolo 5

Concentrazione tematica

Concentrazione tematica

***Gli*** obiettivi tematici ***di cui*** all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC] ***si concentrano come segue:***

***1. Almeno l'80% della dotazione del FESR destinata a ciascun programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale si concentra su un massimo di quattro obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC];***

***a) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;***

***b) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;***

***c) per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.***

***2. per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.***

**Emendamento 46**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

In aggiunta ***a quanto disposto dall'***articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il

***Il FESR contribuisce, nei limiti del suo campo di applicazione quale definito***

regolamento FESR], il FESR *sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture transfrontaliere nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché* le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici:

*all'articolo 3 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. (...) /2013 (RDC) mediante azioni congiunte nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In aggiunta alle priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR], il FESR può altresì sostenere le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici indicate per le rispettive componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea:*

**Emendamento 47**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – lettera a**

*Testo della Commissione*

- a)* per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:
- i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);*
- ii) la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);*

*Emendamento*

- I bis.* per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:
- a bis) la promozione dell'occupazione e della mobilità della manodopera mediante:*
- l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione, i servizi di informazione e di consulenza e la formazione congiunta;*
- a ter) la promozione dell'inclusione sociale e la lotta alla povertà attraverso:*

*iii) lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);*

*iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);*

**Emendamento 48**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*b) per quanto concerne la cooperazione transnazionale: **lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).***

*la promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'integrazione delle comunità attraverso le frontiere;*

*a quater) l'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita **attraverso:***

*lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione, formazione professionale e formazione congiunti;*

*a quinquies) il rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente **attraverso:***

*la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni.*

*Emendamento*

***I ter.** per quanto concerne la cooperazione transnazionale:*

***il rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente attraverso:***

***lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.***



**Emendamento 49**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Per quanto concerne la cooperazione interregionale:***

***il rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente attraverso:***

***a bis) la promozione dello scambio di esperienze al fine di rafforzare l'efficacia dei programmi e delle azioni nell'ambito della cooperazione territoriale e l'uso dei GECT (per la cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c);***

***a ter) il rafforzamento della base di conoscenze al fine di promuovere l'efficacia della politica di coesione e il conseguimento degli obiettivi tematici attraverso l'analisi delle tendenze di sviluppo (per la cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d);***

***a quater) la diffusione delle buone prassi e delle competenze e la messa a frutto dei risultati dello scambio di esperienze sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti urbani-rurali (per la cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).***

**Emendamento 50**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. Per quanto concerne il programma PEACE, il FESR, nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà, contribuisce altresì a promuovere***

*la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità.*

**Emendamento 51**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un'asse prioritario **riguarda un fondo, corrisponde** a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

*Emendamento*

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un asse prioritario **corrisponde, fatto salvo l'articolo 52 del regolamento n. .../2013 [RDC],** a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. ***Se del caso, per ottenere un impatto e un'efficacia maggiori in un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico in termini di conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, un asse prioritario può, in casi debitamente giustificati, includere una o più priorità d'investimento complementari di diversi obiettivi tematici al fine di garantirne il massimo contributo a un asse prioritario.***

**Emendamento 52**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Un programma di cooperazione definisce:

a) **una strategia per il contributo** del programma di **cooperazione alla** strategia

*Emendamento*

2. Un programma di cooperazione **contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale** e definisce:

a) **la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti**

*dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva comprese:*

*i) l'individuazione delle esigenze nel fronteggiare le sfide relative alla zona di programma nel suo complesso;*

*ii) la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione ex ante;*

b) per ciascun asse prioritario:

i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) *gli* indicatori di risultato *e di prodotto comuni e specifici con, se del caso*, un valore di base e un valore obiettivo quantificati;

iii) una descrizione *delle* azioni da sostenere, *inclusa* l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, *se del caso*, e dell'uso programmato degli strumenti finanziari;

iv) *le categorie corrispondenti di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti*

*priorità d'investimento e dotazioni finanziarie, tenuto conto del quadro strategico comune, sulla base di un'analisi della situazione [...] della totalità della zona oggetto del programma in termini di esigenze, e la strategia prescelta di conseguenza, facendo se del caso fronte al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere, tenuto conto dei risultati della valutazione ex ante;*

b) per ciascun asse prioritario *diverso dall'assistenza tecnica*:

i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) *per rafforzare l'orientamento della programmazione verso i risultati, i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e i corrispondenti* indicatori di risultato *con* un valore di base e un valore obiettivo *se del caso* quantificati, *conformemente all'articolo 15*;

iii) una descrizione *del tipo ed esempi di* azioni da sostenere *nel quadro di ciascuna priorità d'investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i) inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso*, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari e dell'uso programmato degli strumenti finanziari *e dei progetti principali*;

iv) *gli indicatori di prodotto comuni e specifici, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede*

*di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;*

*contribuiranno ai risultati, conformemente all'articolo 15, per ciascuna priorità d'investimento;*

*iv bis) l'individuazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di prodotto che fungeranno da tappe fondamentali e obiettivi per il quadro di riferimento dei risultati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato (xx) del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];*

*iv ter) se del caso, una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprese, ove necessario, le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate per partecipare all'attuazione dei programmi;*

*iv quater) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;*

*b bis) Per ciascun asse prioritario relativo all' assistenza tecnica:*

*i bis) obiettivi specifici;*

*i ter) i risultati previsti per ciascun obiettivo specifico e, se oggettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 15;*

*i quater) una descrizione delle azioni da sostenere e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al*

*punto i);*

*i quinquies) gli indicatori di prodotto che si prevede contribuiranno ai risultati;*

*i sexies) le corrispondenti categorie di intervento basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento n. .../2013 [RDC] e una suddivisione indicativa delle risorse programmate;*

*i septies) il punto ii) non si applica qualora il contributo dell'Unione all'asse o agli assi prioritari concernenti l'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 euro;*

**Emendamento 53**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – alinea**

*Testo della Commissione*

*c) il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi:*

*Emendamento*

*2 bis. Il programma di cooperazione descrive, tenuto conto del suo contenuto e dei suoi obiettivi, l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluse le zone di cui all'articolo 174, paragrafo 3, del TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati previsti, specificando, se del caso, quanto segue:*

**Emendamento 54**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*2 quater. Il programma di cooperazione stabilisce, inoltre, quanto segue, tenuto conto del contenuto degli accordi di*

*Emendamento*

*partenariato e del quadro istituzionale degli Stati membri:*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto i**

##### *Testo della Commissione*

*i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);*

##### *Emendamento*

*a bis) il meccanismo che garantisce **un efficace** coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, **incluso il coordinamento e il possibile collegamento** con il CEF, l'ENI, il FES e l'IPA, e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), **tenuto conto delle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC]; qualora gli Stati membri e paesi o territori terzi partecipino a programmi di cooperazione che comprendono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e di risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali risorse;***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

*ii) se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];*

##### *Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 57**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii**

*Testo della Commissione*

*iii) se del caso, l'elenco delle città in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni;*

*Emendamento*

*a ter) i principi per l'individuazione delle aree urbane in cui saranno attuate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni;*

**Emendamento 58**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) – lettera a quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a quater) l'approccio all'uso dello strumento per l'investimento territoriale integrato nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;*

**Emendamento 59**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv**

*Testo della Commissione*

*iv) l'individuazione delle zone in cui sarà attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità;*

*Emendamento*

*a bis) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale guidato dalle comunità e i principi per l'individuazione delle zone in cui sarà attuato;*

**Emendamento 60**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v**

*Testo della Commissione*

*v) se del caso, il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini*

*Emendamento*

*a quinquies) se gli Stati membri e le regioni partecipano alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti*

marittimi;

*i bacini marittimi, il contributo degli interventi pianificati a tali strategie, nel rispetto delle esigenze della zona oggetto del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica di cui alle rispettive strategie.*

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) le modalità per garantire l'attuazione effettiva dei fondi, compresi:*

*soppresso*

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];*

*soppresso*

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) le azioni adottate per coinvolgere i partner nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione;*

*a quater) le azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. .../2013 [RDC] nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione [...] del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di*



*sorveglianza;*

#### **Emendamento 64**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii**

###### *Testo della Commissione*

*ii)* una valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate ***per ridurre***, accompagnata ***dagli obiettivi***;

###### *Emendamento*

*a ter)* una ***sintesi della*** valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e, ***ove necessario***, le azioni pianificate, accompagnata ***da un calendario indicativo al fine di ridurre l'onere amministrativo***.

#### **Emendamento 65**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii**

###### *Testo della Commissione*

*iii)* un elenco dei progetti ***principali per i quali la data di inizio presunta di esecuzione dei principali lavori è antecedente al 1° gennaio 2018***;

###### *Emendamento*

*c ter)* un elenco dei ***grandi*** progetti ***la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione***;

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

*f)* un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i) una tabella che specifica, a norma ***degli*** articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun

###### *Emendamento*

*c bis)* un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i) una tabella che specifica, a norma ***delle disposizioni in materia di tassi di cofinanziamento di cui agli*** articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun

asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;

asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. ***Per gli assi prioritari che associano le priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.*** Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre ***il contributo dei paesi terzi partecipanti al programma, nonché*** la partecipazione prevista da parte della BEI;

**Emendamento 67**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

- g)** le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:
- i) l'individuazione dell'***organo di accreditamento***, dell'autorità di ***gestione*** e dell'autorità di audit;
  - ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;
  - iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;
  - iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
  - v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;
  - vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

*Emendamento*

***Il programma di cooperazione individuala:***

- a bis)*** le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:
- i) l'individuazione dell'***autorità di gestione***, dell'autorità di ***certificazione***, ***se del caso***, e dell'autorità di audit;
  - ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;
  - iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;
  - iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
  - v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;
  - vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

**Emendamento 68**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le informazioni richieste **dai** punti da **a)** a **d)** sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

*Emendamento*

Le informazioni richieste **a norma del paragrafo 2, lettere a) e b)**, punti da **i) a vi)**, **del paragrafo 3 e del paragrafo 5, lettera a)** sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

**Emendamento 69**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Le informazioni richieste **alla** lettera e), **punti ii) e iii)** non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere **b)**, c) e d) del presente regolamento.

*Emendamento*

Le informazioni richieste **a norma del paragrafo 2, lettera e), e del paragrafo 5, lettera b)** non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) del presente regolamento.

**Emendamento 70**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a ter) l'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti;**

**Emendamento 71**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Ogni programma di cooperazione comprende:

*Emendamento*

3. Ogni programma di cooperazione comprende, **se opportuno e previa**

*i)* una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

*ii)* una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone **disabili**;

*iii)* una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

***Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).***

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

***valutazione debitamente giustificata da parte dei pertinenti Stati membri della loro pertinenza al contenuto e agli obiettivi del programma:***

*a bis)* una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, **di resilienza alle catastrofi** e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

*a ter)* una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone **con disabilità**;

*a quater)* una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma **operativo** e di operazione.

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

**Emendamento 72**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.

*Emendamento*

**2 sexies.** I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.

**Emendamento 73**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.

*Emendamento*

**2 septies.** Lo Stato membro partecipante e, ***una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione***, i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti ***e, se del caso, i paesi o territori terzi***, si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione ***e, se del caso, che i paesi o territori terzi si impegnino a fornire un contributo finanziario***.

**Emendamento 74**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione.

*Emendamento*

**2 octies.** Gli Stati membri ***partecipanti e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi*** redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato

dalla Commissione. *In deroga al paragrafo 5, per i programmi di cooperazione che coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, gli Stati membri interessati consultano i rispettivi paesi terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. In tal caso, l'accordo sul contenuto dei programmi di cooperazione e l'eventuale contributo dei paesi terzi può in alternativa essere espresso nel verbale formalmente approvato della riunione di consultazione con il paese terzo o nelle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.*

**Emendamento 75**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

*Emendamento*

**2 nonies.** La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

**Emendamento 76**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 decies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**2 decies.** *La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi (incluse le future modifiche) contemplati dal presente articolo, tranne quelli contemplati dal paragrafo 2, lettera b), punto vii) e lettera e), dal paragrafo 4, lettera a), punto i) e lettera c) e dai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, che restano di responsabilità degli Stati membri partecipanti.*

*Emendamento*

**Emendamento 77**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 undecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 undecies. Qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma di cooperazione non contemplati dalla decisione della Commissione a norma del paragrafo 11 è notificata dall'autorità di gestione alla Commissione entro un mese dalla data della decisione. La decisione deve indicare la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data della sua adozione.**

**Emendamento 78**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un **GECT o altra** entità giuridica **stabiliti** secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia **costituito** dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti.

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un'entità giuridica **stabilita** secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia **costituita** dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti, **o un GECT**.

**Emendamento 79**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 11  
Selezione delle operazioni  
1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo

Articolo 11  
Selezione delle operazioni  
1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo

41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché **ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.**

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, **attuare**, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni.

41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. **Il comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo che agisce sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.**

2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché **ne siano individuati gli impatti e i benefici transfrontalieri o transnazionali.**

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

**Le summenzionate condizioni non si applicano alle operazioni a titolo di un programma transfrontaliero tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, come indicato all'articolo 6, lettera c).**

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare e **attuare le operazioni. Inoltre, cooperano per** dotare di organico sufficiente **o per** finanziare le operazioni **o per entrambe le finalità.**

**Per quanto concerne le operazioni nel**



***quadro dei programmi tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi, i beneficiari sono tenuti a cooperare soltanto nei due ambiti di cui al primo comma.***

5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

#### *Emendamento*

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

***Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il beneficiario unico di un'operazione senza che siano soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per la sua composizione.***

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

Articolo 12

Beneficiari

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.

2. Il capofila svolge i seguenti compiti:

a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;

b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;

c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari;

d) verifica **la convalida**, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

3. Il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del **finanziamento pubblico**. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.

Articolo 12

Beneficiari

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.

2. Il capofila svolge i seguenti compiti:

a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;

b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;

c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari, **in conformità del documento fornito dall'autorità di gestione come previsto all'articolo 11, paragrafo 5**;

d) **assicura la** verifica, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

3. **Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma dell'articolo 12, paragrafo 2**, il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del **contributo dei fondi**. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.

4. I capofila sono stabiliti *e i beneficiari unici sono registrati* in uno Stato membro.

4. I capofila sono stabiliti in uno Stato membro *partecipante al programma di cooperazione. Gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono convenire che il capofila possa essere stabilito in un paese o territorio terzo partecipante a tale programma di cooperazione, purché l'autorità di gestione abbia accertato che il capofila è in grado di svolgere i compiti indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che sono soddisfatti i requisiti in materia di gestione, verifiche e audit.*

*I beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Possono essere registrati in uno Stato membro non partecipante al programma, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 3.*

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 13

#### *Testo della Commissione*

#### Articolo 13

#### Relazioni sull'attuazione

1. Entro il **30 aprile** 2016 ed entro il **30 aprile** di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre **2013**.

#### *Emendamento*

#### Articolo 13

#### Relazioni sull'attuazione

1. Entro il **31 maggio** 2016 ed entro il **31 maggio** di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre **2013<sup>1</sup>**.

***1 bis. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo***

2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:

a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];

b) *i* progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.

3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, *insieme con*:

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma *operativo*;

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;

c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;

d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per *prevenire* la discriminazione,

*1 è il 30 giugno.*

2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:

a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];

b) *ove opportuno, ai* progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.

3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, *unitamente alle informazioni relative agli elementi di cui alle lettere c), f) e h) in appresso, e possono aggiungere, a seconda dei contenuti e degli obiettivi dei programmi di cooperazione, informazioni relative agli altri elementi sotto elencati*:

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma *di cooperazione*;

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;

*b bis) se del caso, contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;*

c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;

d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per *promuovere* la *non*

**compresa** l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi **operativi** e negli interventi;

e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale, **ove applicabili**;

h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.

4. **Le relazioni** annuali e **la relazione finale sull'attuazione sono redatte** sulla base **di** modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, **i quali sono adottati conformemente alla** procedura consultiva di cui all'articolo 30, **paragrafo 2**.

discriminazione, **in particolare** l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi **di cooperazione** e negli interventi;

e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale;

h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.

4. **I rapporti** annuali e **finali di esecuzione vengono preparati** sulla base **dei** modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. **Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la** procedura **di consultazione prevista all'articolo 143 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [CPR]**.

---

<sup>1</sup> **Previo allineamento con l'esito delle discussioni sull'articolo 101 dell'RDC.**

### **Emendamento 83** **Proposta di regolamento** **Articolo 14**

#### *Testo della Commissione*

**Se una** riunione di riesame annuale **non** è organizzata conformemente all'articolo 45, **paragrafo 3**, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], **il riesame annuale può essere effettuato per iscritto**.

#### *Emendamento*

**La** riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC].

**Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.**

*[...]/2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento Articolo 15**

#### *Testo della Commissione*

Indicatori comuni, *come definiti* nell'allegato del presente regolamento, *sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.*

Per quanto concerne gli indicatori di *risultato* specifici *del* programma, si considera un valore di partenza pari a zero e *gli obiettivi* cumulativi sono fissati per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici *del* programma, *si stabilisce un valore* di partenza *sulla base degli* ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2022, *ma* possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

#### *Emendamento*

**1. Sono utilizzati, in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del presente regolamento, gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.**

**2. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, si considera un valore di partenza pari a zero. I valori obiettivo quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2022.**

**3. Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma che si riferiscono a priorità d'investimento, per i valori di partenza si utilizzano gli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2022. Gli obiettivi possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.**

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato del presente regolamento, onde apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi.**

**Emendamento 85**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.

*Emendamento*

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione. ***Per quanto concerne i programmi con uno stanziamento complessivo non superiore a 50 milioni di euro, l'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 7% dell'importo totale stanziato, ma non è inferiore a 1 500 000 euro, né superiore a 3 milioni di euro.***

**Emendamento 86**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione ***ha le competenze per adottare*** atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire ***ulteriori*** norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] ***o*** del presente regolamento, ***il*** comitato di sorveglianza definisce ***le*** norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo

*Emendamento*

1. La Commissione ***adotta*** atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione ***con riguardo a costi del personale, spese d'ufficio e amministrative, spese di viaggio e di soggiorno, costi per consulenze e servizi esterni e spese per il materiale. La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati, adottati conformemente all'articolo 29, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.***

2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], del presente regolamento ***o dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che partecipa al*** comitato di sorveglianza

complesso.

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] o **del presente regolamento** o definite dal **comitato di sorveglianza**, sono d'applicazione le norme nazionali **del paese** in cui sono sostenute le spese.

**Emendamento 87**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18**

*Testo della Commissione*

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al **15%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **E'** possibile che le spese relative alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

definisce **ulteriori** norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], **nell'atto delegato di cui al paragrafo 1 o nelle norme definite congiuntamente dagli Stati membri partecipanti conformemente al paragrafo 2**, sono d'applicazione le norme nazionali **dello Stato membro** in cui sono sostenute le spese.

*Emendamento*

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al **20%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

*Emendamento*

3. **È** possibile che le spese relative **all'assistenza tecnica o** alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).



**Emendamento 89**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

1. A norma **dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini **dell'articolo 113, paragrafo 4**, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, **con** sede nello stesso Stato membro.

2. L'autorità di **gestione** riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22**

*Testo della Commissione*

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni **dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione di cui agli articoli 114 e 115**

*Emendamento*

1. A norma **dell'articolo 113, paragrafo 1** del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini **dell'articolo 113, paragrafo 2, di tale regolamento, un'autorità di certificazione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4**, di tale regolamento, un'autorità di audit unica. **L'autorità di gestione e l'autorità di audit hanno** sede nello stesso Stato membro.

***Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono designare l'autorità di gestione affinché svolga le funzioni dell'autorità di certificazione. Tale designazione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in relazione all'applicazione di rettifiche finanziarie fra gli Stati membri partecipanti prevista nel programma di cooperazione.***

2. L'autorità di **certificazione** riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, **di norma**, trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

*Emendamento*

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui **all'articolo 114** del regolamento (UE) n.[...] /2012 [RDC] **fatto salvo il paragrafo**

del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione ***nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di gestione è un GECT.***

4. Qualora l'autorità di gestione non ***possa condurre*** le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ciascuno Stato membro o paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

***4 del presente articolo.***

2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. ***Qualora l'autorità di gestione fosse un GECT***, le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione ***o sotto la sua responsabilità almeno per gli Stati membri e i paesi terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.***

4. Qualora l'autorità di gestione non ***conduca*** le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ***o qualora le verifiche non siano condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità per gli Stati membri e i paesi terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT conformemente al paragrafo 3***, ciascuno Stato membro o, ***una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione***, il paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i"). ***In tale contesto, l'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un intervento siano state verificate da un controllore designato. Ciascuno Stato membro***

Tali controllori, *se possibile, sono* gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

**Emendamento 91**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**Emendamento 92**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1**

***assicura che le spese possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte dei beneficiari.***

Tali controllori *possono essere* gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o, ***una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, il paese terzo*** è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

*Emendamento*

***Articolo 22 bis***

***Funzioni dell'autorità di certificazione***  
***L'autorità di certificazione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC].***

*Testo della Commissione*

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC].

*Emendamento*

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC].  
***Ciascuno Stato membro o paese terzo, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.***

**Emendamento 93**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24**

*Testo della Commissione*

**Articolo 24**

Accreditamento

*L'autorità di gestione è **accreditata dall'organo di accreditamento dello** Stato membro in cui ha sede l'autorità **di gestione.***

*Emendamento*

**Articolo 20 bis**

Accreditamento

***La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 113 bis [RDC], è effettuata dallo*** Stato membro in cui ha sede l'autorità.

**Emendamento 94**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – comma 1**

*Testo della Commissione*

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute.

*Emendamento*

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari ***al tasso di cambio contabile mensile della Commissione*** nel mese in cui tali spese sono state sostenute ***o nel mese in cui sono state presentate***

*all'autorità di gestione o al controllore per verifica, conformemente all'articolo 20, ovvero nel mese in cui il rendiconto delle spese è stato presentato al capofila. Il metodo prescelto è indicato nel programma di cooperazione e si applica a tutti i beneficiari.*

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 27*

*soppresso*

*Disimpegno*

*In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, primo comma, ma fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], la Commissione disimpegna qualsiasi parte dell'importo calcolato a norma del secondo comma di tale articolo in un programma di cooperazione che non sia stato impiegato per il pagamento dei prefinanziamenti iniziali e annuali, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo all'anno dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma di cooperazione o per cui non sia stata trasmessa una richiesta di pagamento conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].*

## **Emendamento 96**

### **Proposta di regolamento**

#### **Capitolo VII bis (nuovo)**

**CAPITOLO VII BIS**

**PARTECIPAZIONE DEI PAESI TERZI  
A PROGRAMMI DI COOPERAZIONE  
TRANSNAZIONALE E  
INTERREGIONALE**

**Emendamento 97**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28**

*Testo della Commissione*

Articolo 28

***Partecipazione dei paesi terzi***

Le norme dettagliate concernenti la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale **di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 5** sono **definiti** nel programma di cooperazione pertinente **e/o** nell'accordo finanziario **pertinente** fra la Commissione, **ciascuno** dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente, **se del caso**.

*Emendamento*

Articolo **24 bis**

***Condizioni di attuazione***

Le **condizioni applicabili di attuazione del programma, che disciplinano** la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi **attraverso un contributo di risorse dell'IPA o dell'ENI** ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale sono **definite** nel programma di cooperazione pertinente **e, ove necessario**, nell'accordo finanziario fra la Commissione, **ciascun governo** dei paesi terzi **interessati** e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. **Le condizioni di attuazione del programma sono conformi alle norme della politica di coesione dell'UE.**

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29**

### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a *far data* dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri conferita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione e ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il Consiglio *esprima* un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo *e* del Consiglio.

### *Emendamento*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 15, paragrafo 4, e*** all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a *decorrere* dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri conferita a norma ***dell'articolo 15, paragrafo 4, e*** dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione e ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione *lo* notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il Consiglio *esprimano* un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo *o* del Consiglio.

**Emendamento 99**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 30**

**soppresso**

**Procedura di comitato**

**1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**Emendamento 100**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Per quanto concerne l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.**

**2. Le domande concernenti il sostegno a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio**

**1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.**

**2. Le domande di assistenza presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.**



2014 restano valide.

**Emendamento 101**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'articolo 4 e gli articoli da 25 a 27 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.***

**Emendamento 102**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 1 – titolo tabella**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Indicatori comuni per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea

Indicatori comuni ***di prodotto*** per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea

*(di cui all'articolo 15)*

**Emendamento 103**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato – Investimento produttivo**

*Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Investimento produttivo	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sovvenzioni
	Imprese	Numero di impresе che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sostegno non finanziario
	Imprese	Numero di nuove impresе

		oggetto d'intervento
	IN EURO	Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle <b>PMI</b> (sovvenzioni)
	IN EURO	Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle <b>PMI</b> (diverso dalle sovvenzioni)
	Equivalenti a tempo pieno	<b>Numero di posti di lavoro creati nelle PMI oggetto d'intervento</b>
Turismo	Visite	<b>Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto d'intervento</b>

*Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Investimento produttivo	<b>Imprese</b>	<b>Numero di imprese beneficiarie di un sostegno</b>
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sovvenzioni
	Imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sostegno non finanziario
	Imprese	Numero di nuove imprese oggetto d'intervento
	<b>Imprese</b>	<b>Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali</b>
	<b>Organizzazioni</b>	<b>Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri,</b>

		<i>transnazionali o interregionali</i>
	IN EURO	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle <i>imprese</i> (sovvenzioni)
	IN EURO	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle <i>imprese</i> (non sovvenzioni)
	Equivalenti a tempo pieno	<i>Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno</i>
Turismo sostenibile	Visite/anno	<i>Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno</i>

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento Allegato – Infrastrutture TIC

*Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Infrastrutture TIC	<i>Persone</i>	<i>Popolazione servita dall'accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps</i>

*Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Infrastrutture TIC	<i>Nuclei familiari</i>	<i>Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps</i>

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento Allegato – Trasporti

#### *Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Trasporti		
Ferrovie	km	Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata di cui: RTE-T
Strade	km	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate di cui: RTE-T
Trasporto urbano	<i>Corse passeggeri</i>	<i>Aumento delle corse passeggeri sui servizi di trasporto urbano oggetto d'intervento</i>
Vie di navigazione interna	<i>Tonnellate-Km</i>	<i>Aumento delle merci trasportate su vie di navigazione interna migliorate</i>

#### *Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Trasporti		
Ferrovie	km	Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita

		o ristrutturata di cui: RTE-T
Strade	km	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: RTE-T
	km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate di cui: RTE-T
Trasporto urbano	<i>km</i>	<b><i>Lunghezza totale delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate</i></b>
Vie di navigazione interna	<i>km</i>	<b><i>Lunghezza totale delle vie di navigazione interna create o migliorate</i></b>

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Allegato – Ambiente**

*Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate	Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico
	<i>m<sup>3</sup></i>	<b><i>Riduzione stimata di perdite dal sistema di distribuzione idrico</i></b>
Trattamento delle acque reflue	Abitante equivalente	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione che beneficia

		di misure di prevenzione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione che beneficia della protezione antincendi boschivi e di altre misure di protezione
Ripristino del terreno	Ettari	Superficie totale dei terreni ripristinati
<b><i>Impermeabilizzazione del suolo</i></b>	<b><i>Ettari</i></b>	<b><i>Cambiamenti nei terreni impermeabilizzati grazie allo sviluppo</i></b>
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat <b><i>il cui stato di conservazione è migliorato</i></b>

*Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate/ <b><i>anno</i></b>	Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico
	<b><i>soppresso</i></b>	
Trattamento delle acque reflue	Abitante equivalente	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione che beneficia di misure di prevenzione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali
Ripristino del terreno	Ettari	Superficie totale dei terreni ripristinati
	<b><i>soppresso</i></b>	
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat <b><i>che hanno ricevuto un</i></b>

*sostegno per raggiungere  
un migliore stato di  
conservazione*

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento  
Allegato – Ricerca, innovazione**

*Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Ricerca, innovazione		
	<i>Persone</i>	<i>Numero di persone impegnate nella ricerca e nello sviluppo/di ricercatori che lavorano in infrastrutture di ricerca di nuova costruzione o dotazione</i>
	<i>Imprese</i>	<i>Numero di imprese che cooperano con le istituzioni di ricerca oggetto dell'intervento</i>
	Equivalenti a tempo pieno	Numero di <i>posti di lavoro per addetti alla R&amp;S/ricercatori creati nelle entità oggetto dell'intervento</i>
	IN EURO	Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S
	Imprese	Numero di imprese <i>che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi</i> per il mercato, <i>come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&amp;S</i>

	Imprese	Numero di imprese <b><i>che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per l'azienda, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&amp;S</i></b>
<i>Emendamento</i>		
	UNITÀ	NOME
Ricerca, innovazione		
	<b><i>soppresso</i></b>	
	<b><i>soppresso</i></b>	
	Equivalenti a tempo pieno	Numero di <b><i>nuovi</i></b> ricercatori <b><i>in</i></b> entità <b><i>beneficarie di un sostegno</i></b>
	<b><i>Equivalenti a tempo pieno</i></b>	<b><i>Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate</i></b>
	<b><i>Imprese</i></b>	<b><i>Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca</i></b>
	IN EURO	Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S
	Imprese	Numero di imprese <b><i>beneficarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità</i></b> per il mercato
	Imprese	Numero di imprese <b><i>beneficarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa</i></b>



## Emendamento 108

### Proposta di regolamento Allegato – Energia e cambiamenti climatici

#### Testo della Commissione

	UNITÀ	NOME
Energia e cambiamenti climatici		
Energie rinnovabili	MW	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Efficienza energetica	Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
	kWh/anno	Diminuzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici
	Utenti	Numero di utenti energetici supplementari allacciati alle reti "intelligenti"
Riduzione dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente	Diminuzione stimata dei gas a effetto serra <i>in CO<sub>2</sub> equivalente</i>

#### Emendamento

	UNITÀ	NOME
Energia e cambiamenti climatici		
Energie rinnovabili	MW	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Efficienza energetica	Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
	kWh/anno	Diminuzione del consumo <i>annuale</i> di energia primaria degli edifici pubblici
	Utenti	Numero di utenti energetici

Riduzione dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO2 equivalente	supplementari allacciati alle reti "intelligenti" Diminuzione <i>annuale</i> stimata dei gas a effetto serra
-----------------------------------	-------------------------------	---

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento Allegato – Infrastrutture sociali

#### *Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	Persone	Capacità <i>di servizio</i> delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o d'istruzione oggetto d'intervento
Sanità	Persone	<i>Capacità dei servizi sanitari oggetto d'intervento</i>
<i>Alloggi</i>	<i>Nuclei familiari</i>	<i>Numero di nuclei familiari che beneficiano di migliori condizioni abitative</i>
<i>Turismo</i>	<i>Visite</i>	<i>Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto di intervento</i>
<i>Patrimonio culturale</i>	<i>Visite</i>	<i>Numero di visite ai siti oggetto di intervento</i>

#### *Emendamento*

	UNITÀ	NOME
Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	Persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione beneficiaria di un sostegno

Sanità

Persone

***Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati***

*soppresso*

*soppresso*

*soppresso*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Allegato – Sviluppo urbano**

*Testo della Commissione*

	UNITÀ	NOME
Sviluppo urbano		
	Persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	Metri quadri	<b><i>Nuovi</i></b> spazi aperti nelle aree urbane
	Metri quadri	<b><i>Nuovi</i></b> edifici pubblici o commerciali nelle aree urbane
	<b><i>Metri quadri</i></b>	<b><i>Nuovi</i></b> alloggi nelle aree urbane

*Emendamento*

	UNITÀ	NOME
<b><i>Indicatori specifici per lo sviluppo urbano</i></b>		
	Persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	Metri quadri	Spazi aperti <b><i>creati o ripristinati</i></b> in zone urbane
	Metri quadri	Edifici pubblici o commerciali <b><i>costruiti o ristrutturati</i></b> in zone urbane

*Unità  
abitative*

Abitazioni *ripristinate* in  
zone urbane

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento  
Allegato – Sviluppo urbano**

*Testo della Commissione*

*Capacità istituzionale e  
amministrativa*

UNITÀ

NOME

*Numero*

*Numero di progetti che  
promuovono la  
cooperazione giuridica e  
amministrativa e la  
cooperazione fra i cittadini  
e le istituzioni*

*Numero*

*Numero di progetti  
sviluppati e realizzati a  
sostegno dell'attuazione  
delle strategie  
macroregionali e delle  
strategie concernenti i  
bacini marittimi*

*Numero*

*Numero di progetti di  
cooperazione  
interregionale sviluppata  
per consolidare l'efficacia  
della politica di coesione*

*Numero*

*Numero di progetti di  
cooperazione  
interregionale sviluppata e  
realizzata per consolidare  
l'efficacia della politica di  
coesione*

*Emendamento*

UNITÀ

NOME

*soppresso*

*soppresso*

*soppresso*  
*soppresso*  
*soppresso*

21.6.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611 – C7-0273/2011 – 2011/0060B(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La politica di coesione è il principale strumento d'investimento dell'Unione a sostegno delle priorità della sua strategia Europa 2020. La cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o con le regioni limitrofe dei paesi terzi. Ciò è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali e regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato. La cooperazione territoriale europea apporterà inoltre un importante contributo ai fini del conseguimento dell'obiettivo di coesione territoriale previsto dal trattato di Lisbona.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione europea relativa a una base giuridica specifica per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) alla cooperazione territoriale europea, che soddisfa la richiesta del Parlamento europeo e dovrebbe garantire che la specificità di detta cooperazione, e in particolare la sua dimensione multinazionale, siano tenute in maggior considerazione.

Stando alla proposta della Commissione, la cooperazione territoriale europea sosterebbe tre tipi di cooperazione: transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione transnazionale contribuirebbe in modo particolare al rafforzamento della coesione territoriale dell'UE e delle strategie avviate di recente a sostegno delle macroregioni e dei bacini marittimi. La cooperazione interregionale tra le regioni dell'UE (e, ove opportuno, con i paesi terzi) mira a rafforzare gli scambi di esperienze in materia di attuazione della politica di coesione, soprattutto attraverso la diffusione delle buone prassi.

Per quanto concerne la cooperazione con le regioni dei paesi terzi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) o dello strumento di preadesione (IPA), i finanziamenti del FESR andrebbero a integrare quelli dell'ENI e dell'IPA. È tuttavia essenziale garantire il buon funzionamento di questi programmi, in relazione ai quali negli ultimi anni si sono registrate delle difficoltà.

La Commissione europea propone di destinare alla cooperazione territoriale europea il 3,48% della dotazione totale prevista per la politica di coesione, che ammonterebbe a 11,7 miliardi di EUR (prezzi costanti 2011). Ciò rappresenta un aumento rispetto all'attuale periodo di programmazione.

In miliardi di EUR, prezzi costanti 2011

	<b>QFP 2007-2013</b>	<b>Proposta della Commissione: QFP 2014-2020</b>	<b>Variazione in %</b>
<b>Regioni dell'obiettivo "Convergenza" FESR +FSE</b>	202,9	162,6	- 20 %
<b>2007-2013 regioni in phasing out (convergenza) + phasing in (competitività)/ 2014-2020 regioni in transizione (FESR +FSE)</b>	25,9	38,9	+50 %
<b>Regioni dell'obiettivo "Competitività"/regioni più sviluppate (FESR +FSE)</b>	44,3	53,1	+ 20 %
<b>Cooperazione territoriale (FESR)</b>	8,9	11,7	+31 %
<b>Fondo di coesione</b>	71	68,7	- 3 %
<b>2014-2020 Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione (FESR)</b>		0,9	
<b>TOTALE</b>	354	336	-5,3 %

Il relatore accoglie con favore l'aumento proposto. Tuttavia, esso dipenderà dall'esito finale dei negoziati relativi alla dotazione complessiva da destinare alla politica di coesione, e il 3,48% di cui all'articolo 4 della proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità di bilancio. Non è possibile fissare un importo prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Inoltre, il relatore desidera sottolineare la convinzione espressa dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 in cui sostiene che "le risorse per il prossimo QFP debbano essere incrementate almeno del 5%" rispetto ai livelli del 2013 e

che gli importi destinati alla politica di coesione nell'attuale periodo di programmazione finanziaria "dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo", cosa che, a quanto pare, non avviene.

Inoltre, il relatore accoglie con favore gli sforzi di semplificazione della Commissione, in particolare la semplificazione delle opzioni finanziarie grazie al ricorso ai pagamenti forfettari. Egli sottolinea altresì che gli sforzi di semplificazione relativi alla cooperazione territoriale europea sono particolarmente importanti sia a livello di UE che nazionale in virtù della sua dimensione multinazionale. I beneficiari potrebbero dover applicare normative diverse elaborate dall'UE, da uno o più Stati membri ed eventualmente da paesi terzi. Il relatore rammenta agli Stati membri l'assoluta necessità di evitare le contraddizioni o le incongruenze tra le norme che applicano e quelle dell'UE e di non aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. Anche la buona gestione finanziaria e la trasparenza sono questioni fondamentali.

Infine, il relatore sottolinea che, in virtù delle specificità e della complessità della cooperazione territoriale europea, la Commissione propone di applicare, in via eccezionale, la regola n+3 in relazione ai disimpegni.

## EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;***



## **Emendamento 2**

### **Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

*I ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"<sup>1</sup>; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo;*

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0266.

## **Emendamento 3**

### **Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

*I ter. ricorda, in particolare, che nella medesima risoluzione il Parlamento europeo ha rilevato che "una politica di*

*coesione efficace e rafforzata necessita di adeguati finanziamenti e che gli importi ad essa destinati nell'attuale periodo di programmazione finanziaria dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo'';*

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva", il Parlamento europeo ha sottolineato il valore aggiunto europeo della politica di coesione in quanto rappresenta un meccanismo consolidato per la crescita e la creazione di posti di lavoro e uno strumento importante per la convergenza, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà, oltre ad essere da decenni una delle politiche dell'Unione più importanti, visibili e di successo. Il Parlamento europeo ha inoltre segnalato, tuttavia, che una moderna politica di coesione deve intraprendere una serie di riforme strutturali, soprattutto in materia di semplificazione, rispondere alle principali sfide dell'Unione e promuovere sinergie con altre politiche e strumenti esistenti. Il Parlamento ha altresì espresso la convinzione che la politica di coesione dell'Unione debba restare una politica a livello europeo che consenta l'accesso a risorse, esperienze e sostegno a tutte le regioni dell'Unione europea.*

*Motivazione*

*Paragrafo 64 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel*

*futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(-1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha inoltre ricordato che la politica di coesione ha acquisito una maggiore importanza con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e con l'inclusione nello stesso della coesione territoriale, ha espresso il parere, a tale riguardo, che debba essere rafforzata ogni forma di cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) e ha sottolineato la necessità di affrontare anche le questioni legate alla cooperazione e alle strategie macroregionali.***

*Motivazione*

*Paragrafo 65 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione ***in generale, e per tenere conto della dimensione multinazionale della cooperazione territoriale europea***, le

di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione.

disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione, **giacché i beneficiari potrebbero dover applicare normative diverse elaborate dall'Unione stessa, da uno o più Stati membri ed eventualmente da paesi terzi. Va prestata particolare attenzione alla necessità di evitare le incongruenze tra le diverse normative e di non aumentare l'onere amministrativo.**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

#### *Emendamento*

(8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi **e trasparenti** per la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe essere limitata al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il

#### *Emendamento*

(16) La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe essere limitata al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il

concentrarsi sulla cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

concentrarsi sulla cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. ***Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta.

#### *Emendamento*

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta ***e si dovrebbero evitare le contraddizioni e le incongruenze tra il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione], il regolamento recante disposizioni comuni e le norme nazionali.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] o del presente regolamento o definite dal comitato di sorveglianza, sono d'applicazione le norme nazionali del paese in cui sono sostenute le spese.

#### *Emendamento*

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], ***del regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione]*** o del presente regolamento o definite dal comitato di sorveglianza, sono d'applicazione le norme nazionali del paese in cui sono sostenute le spese, ***e tali norme non contraddicono il diritto dell'Unione né producono un onere amministrativo eccessivo per il beneficiario.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione ***nominano*** un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro.

#### *Emendamento*

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione ***riconoscono*** un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale all'obiettivo "cooperazione territoriale europea"
<b>Riferimenti</b>	(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 25.10.2011
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	BUDG 25.10.2011
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jens Geier 6.2.2012
<b>Approvazione</b>	20.6.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 30 -: 2 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñoz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

30.5.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea  
(COM(2011)0611 – C7-0273/2011 – 2011/0060B(COD))

Relatore per parere: Georgios Stavrakakis

### **BREVE MOTIVAZIONE**

A questo punto della procedura di negoziato, il relatore desidera presentare alcuni emendamenti relativi alle seguenti questioni:

- Gli emendamenti proposti all'articolo 7 riguardano due questioni diverse. Il primo mira a dare agli Stati membri partecipanti l'opzione di designare un unico organismo incaricato di emettere un parere su questioni relative alla parità, semplificando così notevolmente l'attuazione di tale requisito. Con il secondo emendamento si intende chiarire l'iter per introdurre una modifica al programma di cooperazione, dato che attualmente la proposta della Commissione non affronta tale problematica.
- Al fine di semplificare il regolamento sulla cooperazione territoriale europea e di allinearli al regolamento recante disposizioni comuni (RDC), è stato proposto un emendamento all'articolo 20; secondo tale emendamento l'autorità di audit degli Stati membri può essere ubicata presso lo stesso organismo di cui fa parte l'autorità di gestione, a condizione che esse siano indipendenti sotto il profilo funzionale.
- L'autorità di audit potrebbe non disporre dei diritti necessari per svolgere attività di audit in diversi Stati membri. Per questa ragione la proposta della Commissione prevede la possibilità di creare un gruppo di revisori composto di rappresentanti dei singoli Stati membri. Gli emendamenti all'articolo 23 chiariscono che tutti i rappresentanti devono essere indipendenti e disporre dell'esperienza e della competenza professionale necessarie. Inoltre occorre che l'autorità di audit illustri nella strategia di audit le misure prese a questo riguardo.



- L'emendamento all'articolo 25 prevede la possibilità di utilizzare un conto unico per tutti i flussi di cassa relativi a un programma di cooperazione individuale. Ciò consentirebbe di semplificare l'amministrazione e di apportare chiarezza quanto alla pista di audit.

Anche se in questa fase non sono stati presentati emendamenti in proposito, il relatore desidera richiamare l'attenzione della commissione competente su tre questioni, sulle quali potrebbe essere necessario riflettere ulteriormente a seconda dell'esito della discussione sul regolamento recante disposizioni comuni (RDC) (COM(2011)0615):

- (1) L'RDC stabilisce le norme per effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019, al fine di valutare il raggiungimento delle tappe previste nei programmi. Non è del tutto chiaro in che modo tale requisito verrà applicato nel quadro del regolamento in materia di cooperazione territoriale europea, considerando i vari attori interessati.
- (2) L'RDC prevede l'introduzione dei "contratti di partenariato", i quali definiscono le modalità per garantire l'adeguamento dei programmi operativi agli obiettivi 2020 dell'Unione. Il regolamento sulla cooperazione territoriale non affronta i problemi specifici dei contratti di partenariato stipulati nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi terzi che hanno sistemi amministrativi molto diversi tra di loro.
- (3) In base all'articolo 41 dell'RDC viene istituito un comitato di sorveglianza che vigila sull'attuazione del programma. Tale comitato dovrà essere creato anche per i programmi della cooperazione territoriale europea. Tuttavia la proposta della Commissione non interviene sugli aspetti specifici dei programmi della cooperazione territoriale europea né, in particolare, sulla questione dei diritti di voto, data la natura non omogenea dei sistemi amministrativi degli Stati membri e dei paesi terzi.

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) Il regolamento (UE) n. [...] /2012*

*del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione<sup>1</sup> e i principi generali relativi all'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione. È necessario garantire la coerenza tra tale regolamento e le disposizioni che disciplinano il FESR.*

---

<sup>1</sup> GU L....

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

#### *Emendamento*

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma. ***Occorre prevedere l'applicazione di norme in materia di audit internazionalmente riconosciute, al fine di garantire un adeguato livello di qualità relativamente all'attività di audit.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 - paragrafo 3 - comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali preposti al

#### *Emendamento*

Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali preposti al

controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).

controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii). ***Gli Stati membri possono designare un unico organo nazionale preposto al controllo delle questioni di genere quale incaricato di fornire tale parere sulla totalità di ciascun programma di cooperazione.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a offrire agli Stati membri partecipanti la possibilità di designare un unico organo per fornire pareri sulle questioni di genere, semplificando notevolmente l'attuazione del requisito in questione.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 - paragrafo 5**

###### *Testo della Commissione*

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.

###### *Emendamento*

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione. ***La stessa procedura, ossia l'accordo di tutti gli Stati membri e paesi terzi o territori partecipanti, si rende necessaria nel caso di una modifica al programma di cooperazione in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].***

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Articolo 18**

*Testo della Commissione*

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al **15%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

*Emendamento*

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al **20%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

*Motivazione*

*La percentuale proposta dalla Commissione appare troppo bassa vista la natura dei programmi europei di cooperazione territoriale, i quali comportano per il personale costi particolarmente elevati.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro.

*Emendamento*

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro. ***Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono designare tale autorità di gestione unica come autorità certificante.***

*Motivazione*

*È importante che l'autorità di gestione di un programma di cooperazione territoriale europea non sia obbligata ad occuparsi anche della certificazione del programma; l'unificazione dei compiti di gestione e di certificazione dovrebbe essere facoltativa.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Articolo 20 - paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. A condizione che il principio della separazione delle funzioni sia rispettato, l'autorità di gestione e l'autorità di audit possono appartenere alla medesima autorità pubblica o al medesimo organismo pubblico.***

*Motivazione*

*L'emendamento viene proposto per semplificare il regolamento sulla cooperazione territoriale europea e per adeguarlo al regolamento recante disposizioni comuni; quest'ultimo stabilisce che l'autorità di audit degli Stati membri può essere ubicata presso lo stesso organismo di cui fa parte l'autorità di gestione, a condizione che le due autorità siano indipendenti sotto il profilo delle funzioni. Ciò consente agli Stati membri di continuare a sviluppare le competenze acquisite nell'attuale periodo di programmazione.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tali controllori, ***se possibile, sono*** gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Tali controllori ***possono essere*** gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 23 - paragrafo 3

*Testo della Commissione*

**3. I revisori svolgono una funzione indipendente** dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22.

*Emendamento*

**3. L'autorità di audit assicura che ogni rappresentante di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia funzionalmente indipendente, in particolare** dai controllori che effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22, **e disponga dell'esperienza e della competenza professionale necessarie per effettuare un audit in conformità delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.**

*Motivazione*

*L'autorità di audit è un elemento importante per l'esercizio del ruolo di sorveglianza che incombe alla Commissione. L'applicazione delle norme di audit internazionalmente riconosciute assicura un adeguato livello di qualità dell'attività di audit. Inoltre, l'emendamento chiarisce che tutti i rappresentanti devono essere indipendenti e disporre dell'esperienza e della competenza professionale necessarie.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 23 - paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La strategia di audit di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] illustra le misure prese dall'autorità di audit per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.**

*Motivazione*

*Le autorità di audit potrebbero non disporre dei diritti necessari per effettuare attività di audit nei diversi Stati membri. Per questa ragione la proposta della Commissione prevede la possibilità di creare gruppi di revisori composti di rappresentanti dei singoli Stati membri. Occorre che l'autorità di audit illustri nella strategia di audit le misure prese a questo*

*riguardo.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Le relazioni dell'autorità di audit sono trasmesse agli organi di sorveglianza nazionali degli Stati membri che partecipano al programma di cooperazione territoriale e alla Corte dei conti europea.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 25 - paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo sottoconti nazionali.

1. Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo di sottoconti nazionali. ***Tale conto può essere utilizzato per tutte le spese e le entrate connesse al programma.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento prevede la possibilità di utilizzare un conto unico per tutti i flussi di cassa relativi a un programma di cooperazione individuale. Ciò consentirebbe di semplificare l'amministrazione e di apportare chiarezza quanto alla pista di audit.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale all'obiettivo "cooperazione territoriale europea"
<b>Riferimenti</b>	(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 25.10.2011
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CONT 25.10.2011
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Georgios Stavrakakis 24.11.2011
<b>Approvazione</b>	29.5.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 19 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzo Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá



8.6.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea  
(COM(2011)0611 – C7-0273/2011 – 2011/0060B(COD))

Relatore per parere: Jaromír Kohlíček

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il presente regolamento definisce l'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale riguardo all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. La Commissione ha scelto di proporre un regolamento distinto per la cooperazione territoriale europea, al fine di tenere pienamente conto delle sue specificità e del contesto multinazionale.

Uno dei nuovi elementi della presente proposta consiste nelle disposizioni in materia di concentrazione tematica e priorità di investimento. Il miglioramento della caratterizzazione strategica dei programmi e il loro orientamento in base ai risultati rappresentano positivi passi in avanti. In più, è necessario ridurre gli oneri amministrativi e predisporre una maggiore armonizzazione delle regole per agevolare l'attuazione del programma e il successo generale della cooperazione. Il relatore ritiene che, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe fornire relazioni di aggiornamento sull'efficienza della politica di coesione e sul valore aggiunto e la crescita che essa crea.

Benché la proposta della Commissione costituisca un chiaro miglioramento nella maggior parte dei settori, rimane ancora margine di miglioramento. Il relatore ha integrato alcune importanti questioni legate specificamente ai trasporti in settori chiave quali le priorità di investimento delineate nella proposta. L'obiettivo di cooperazione territoriale europea è particolarmente utile per risolvere i problemi transfrontalieri e le comuni sfide locali. L'inadeguatezza delle condizioni in materia di accessibilità, infrastrutture e collegamenti di trasporto in queste regioni chiave è una questione veramente importante, oltre alla mancanza di adeguate reti transfrontaliere di trasporto. Inoltre, il relatore non ha trascurato l'aspetto del turismo per quanto riguarda lo sfruttamento del potenziale inutilizzato delle zone transfrontaliere.

In materia di delega dei poteri alla Commissione, si potrebbe sostenere che l'ambito è troppo ampio. Il relatore propone di limitare la durata del potere della Commissione di adottare atti delegati e di stabilire le condizioni per la proroga di questo potere. Chiedendo l'elaborazione di una relazione, il Parlamento e il Consiglio avranno a disposizione una base affidabile per la valutazione di proposte future. Ciò tiene conto della nuova formulazione standard relativa agli atti delegati proposta dal Parlamento europeo.

## EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale presuppone di rimediare agli squilibri territoriali esistenti e di eliminare le disparità a livello di sviluppo e accessibilità. A tal fine è essenziale correggere gli squilibri tra zone costiere e zone interne, zone urbane e zone rurali, zone ben collegate e zone isolate. Tale correzione degli squilibri costituisce una delle priorità della politica di coesione. Detta necessità è ancora maggiore nelle regioni frontaliere e richiede un intervento appropriato nel quadro del FESR e della cooperazione territoriale. Alla luce di questo imperativo, è opportuno promuovere e garantire una gestione territoriale equilibrata, rispettosa dell'ambiente, basata su efficienti infrastrutture di trasporto, di produzione, d'energia, di servizi e turistiche cui ricorrere senza barriere fisiche, tecniche o amministrative all'interno degli Stati membri e tra loro. Una tale forma di approccio integrato sosterebbe una***

***crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e il conseguimento degli obiettivi che l'Unione si è posta nel campo della cooperazione territoriale.***

#### *Motivazione*

*La coesione economica, sociale e territoriale è una conditio sine qua non per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa. Ora, la persistenza di squilibri territoriali in termini di dinamismo e di accessibilità sta ostacolando tale coesione. Per superare questa situazione è necessario promuovere gli sforzi per il riequilibrio territoriale, attraverso l'obiettivo della "cooperazione territoriale" del FESR, utilizzando come base infrastrutture efficienti.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, **il contesto economico inadeguato**, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione accademica o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione,

#### *Emendamento*

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come **le difficoltà collegate alla continuità territoriale**, la ridotta accessibilità **e collegamenti di trasporto insufficienti o inesistenti, tra cui strozzature nelle fondamentali reti di trasporto, industrie locali in declino, contesti economici inadeguati**, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, **sviluppo di scambi culturali**, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, **sostegno alle reti transfrontaliere di trasporto sostenibile, se del caso sostegno ai collegamenti su**

il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.

*rotaia o marittimi, promozione del turismo transfrontaliero sostenibile e della commercializzazione congiunta, miglioramento dell'infrastruttura turistica, collaborazione accademica o tra centri sanitari) e sviluppo di progetti specifici nel settore del turismo, migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.

##### *Emendamento*

(10) Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato *agevolando la mobilità tra le zone turistiche e il loro entroterra*. La Commissione dovrebbe avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

***(10 bis) Nell'ambito del programma operativo della rete transeuropea di trasporto l'accento è posto sul finanziamento di progetti relativi ai collegamenti transfrontalieri mancanti e di progetti che mirano a rimuovere le strozzature, al fine di agevolare la mobilità e rendere i territori, in particolare le destinazioni turistiche, più accessibili. Per raggiungere tali obiettivi è necessario trovare un equilibrio tra l'uso del meccanismo per l'interconnessione in Europa, del Fondo di coesione e del FESR, in particolare attraverso l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".***

*Motivazione*

*Al fine di rafforzare la coesione territoriale europea e di rispondere così alle priorità enunciate nella strategia Europa 2020, l'Unione europea deve fare tutto il possibile per facilitare la mobilità tra i suoi territori. La rete transeuropea di trasporto è uno degli strumenti per attuare tale politica e fa quindi parte dei criteri per l'assegnazione di finanziamenti attraverso il FESR e, in particolare, attraverso l'obiettivo 'Cooperazione territoriale europea'.*

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 17**

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto tasso di

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una ***riduzione dell'impatto climatico, nonché di una*** crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal

occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, **dello sviluppo, del miglioramento o dell'espansione delle infrastrutture di trasporto e turistiche, della cooperazione** nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi devono pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e

#### *Emendamento*

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche **e tener conto delle sfide dello sviluppo locale**. Essi devono pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la

l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

#### *Motivazione*

*Anche i progetti sviluppati nell'ambito del programma di cooperazione devono essere definiti in conformità delle esigenze specifiche delle aree locali interessate.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) Conformemente all'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

##### *Emendamento*

(19) Conformemente all'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale, ***come la mancanza di sostegno alle infrastrutture di trasporto e turistiche, il declino delle produzioni e dei metodi tradizionali del lavoro e la lontananza dai mercati.*** Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo

di cooperazione territoriale (GECT) fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione ***diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;***

#### *Emendamento*

(1) la cooperazione transfrontaliera ***e l'eliminazione delle barriere fisiche, tecniche e amministrative*** fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione;

#### *Motivazione*

*La cooperazione transfrontaliera sarà efficiente ed efficace solo se si interviene per eliminare le barriere fisiche, tecniche e amministrative che persistono alle frontiere.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 – lettera d bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(d bis) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche in relazione al turismo e alle reti di trasporto;***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1**



*Testo della Commissione*

Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità **di tale** cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti tramite atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

*Emendamento*

Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo **l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione e** la continuità **della** cooperazione **transnazionale** in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti tramite atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – alinea**

*Testo della Commissione*

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR], il FESR sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture **transfrontaliere** nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici:

*Emendamento*

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR], il FESR sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture **intese a eliminare "l'effetto frontiera"** nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici, **tenendo conto delle specificità e delle esigenze locali**:

*Motivazione*

*La traduzione francese non trasmette efficacemente l'idea che l'obiettivo di "cooperazione territoriale" del FESR è eliminare il cosiddetto "effetto frontiera". È inoltre opportuno segnalare che l'attuazione di questo Fondo non può seguire un modello uniforme, ma deve tener conto delle specificità e delle esigenze locali.*

**Emendamento 12**

## Proposta di regolamento

### Articolo 6 – lettera a – punto -i (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i) il riequilibrio a livello transfrontaliero fra zone costiere e interne, zone urbane e rurali e fra zone ben collegate e isolate, come pure gli interventi strutturali transfrontalieri a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale, dell'accessibilità, della crescita, dello sviluppo e delle attrattive;***

*Motivazione*

*La coesione economica, sociale e territoriale è una conditio sine qua non per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa. Ora, la persistenza di squilibri territoriali in termini di dinamismo e di accessibilità sta ostacolando tale coesione. Per superare questa situazione, occorre inserire fra le priorità d'investimento il riequilibrio fra le regioni tramite interventi strutturali adeguati.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – lettera a – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);

***i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera **sostenibile, ove possibile attraverso collegamenti ferroviari o marittimi con e tra i nuovi Stati membri nonché con i paesi vicini, il turismo sostenibile, i collegamenti transfrontalieri in linea con le reti transeuropee di trasporto, l'eliminazione delle barriere fisiche, tecniche e amministrative, le** iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii bis) la promozione del turismo transfrontaliero e della commercializzazione congiunta (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese, dell'agricoltura (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP));***

*Motivazione*

*Oltre a offrire vantaggi in termini di politica economica aumentando la competitività, l'elaborazione congiunta di strategie turistiche contribuisce anche significativamente al conseguimento del nuovo obiettivo di coesione territoriale del trattato di Lisbona.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – lettera a – punto iv

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);

iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni, ***compresa la cooperazione transfrontaliera fra amministrazioni volta a migliorare la comunicazione e la consultazione di tutti i soggetti coinvolti in relazione alle necessità, alla pianificazione e allo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere*** (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);

## Emendamento 16

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv bis) la realizzazione e la promozione di interventi nel settore del turismo mirati allo sviluppo delle aree interessate;*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – lettera a – punto iv ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv ter) l'integrazione fra il sistema di trasporto dell'Unione e i sistemi di trasporto degli Stati limitrofi dell'Unione;*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – lettera a – punto iv quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv quater) lo sviluppo di nuove infrastrutture per i trasporti e il turismo, come pure il miglioramento o il potenziamento di quelle già esistenti;*

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità

b) per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità

istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).

istituzionale, di una pubblica amministrazione efficiente *e degli interventi mirati nel settore del turismo*).

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 9

#### *Testo della Commissione*

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n./2012 [RDC] può essere realizzato nei programmi di cooperazione transnazionale, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, di cui uno è uno Stato membro.

#### *Emendamento*

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n./2012 [RDC] può essere realizzato nei programmi di cooperazione transnazionale, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti *locali* di almeno due paesi, di cui uno è uno Stato membro.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. La Commissione presenta relazioni annuali sull'attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'utilizzazione del Fondo europeo di sviluppo regionale per il conseguimento dell'obiettivo di cooperazione territoriale.***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di *tempo*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque*

*indeterminato* a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*anni* a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

#### *Motivazione*

*La delega di poteri alla Commissione dovrebbe essere limitata ad un periodo di cinque anni che può essere rinnovato purché siano soddisfatte determinate condizioni, ad esempio l'elaborazione in corso di una relazione, e purché il Parlamento e il Consiglio non sollevino obiezioni. L'emendamento tiene conto della nuova formulazione standard relativa agli atti delegati.*

#### **Emendamento 23**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 2 – riga 10 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

*Emendamento*

UNITÀ

**IN EURO**

#### **Emendamento 24**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 3 – riga 10 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

NOME

*Emendamento*

NOME

***Importo dell'investimento effettuato per migliorare l'accessibilità dei servizi turistici per le persone a mobilità ridotta***

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 2 – riga 10 ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

*Emendamento*

UNITÀ

***IN EURO***

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 3 – riga 10 ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

NOME

*Emendamento*

NOME

***Importo dell'investimento in reti ciclabili***

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 2 – riga 10 quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

*Emendamento*

UNITÀ

***IN EURO***

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 3 – riga 10 quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

NOME

*Emendamento*

NOME

***Importo dell'investimento nel patrimonio naturale, culturale industriale e storico***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 2 – riga 16 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

*Emendamento*

UNITÀ

*Numero*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 3 – riga 16 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

NOME

*Emendamento*

NOME

*Numero di sezioni transfrontaliere di  
nuova costruzione, ricostruite o rinnovate*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 2 – riga 20 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

*Emendamento*

UNITÀ

*Numero*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 3 – riga 20 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

NOME

*Emendamento*

NOME

*Numero di sezioni transfrontaliere di  
nuova costruzione, ricostruite o rinnovate*



### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 2 – riga 21 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

UNITÀ

*Emendamento*

UNITÀ

*Percentuale*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella – colonna 3 – riga 21 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

NOME

*Emendamento*

NOME

*Cambiamento della quota modale del  
trasporto pubblico*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale all'obiettivo "cooperazione territoriale europea"	
<b>Riferimenti</b>	(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 25.10.2011	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 25.10.2011	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jaromír Kohlíček 21.11.2011	
<b>Esame in commissione</b>	27.3.2012	30.5.2012
<b>Approvazione</b>	31.5.2012	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 37	-: 3
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Natrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Patrizia Toia	

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea			
<b>Riferimenti</b>	(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	6.10.2011			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 25.10.2011			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 25.10.2011	CONT 25.10.2011	EMPL 25.10.2011	ENVI 25.10.2011
	ITRE 25.10.2011	TRAN 25.10.2011	AGRI 34 25.10.2011	PECH 25.10.2011
	CULT 25.10.2011	FEMM 25.10.2011		
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	EMPL 27.10.2011	ENVI 24.10.2011	ITRE 10.11.2011	AGRI 34 7.11.2011
	PECH 22.11.2011	CULT 23.1.2012	FEMM 30.5.2012	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Riikka Pakarinen 21.6.2011			
<b>Esame in commissione</b>	22.11.2011	25.1.2012	28.2.2012	20.3.2012
	8.5.2012	30.5.2012	21.6.2012	11.7.2012
	26.11.2012	24.1.2013	19.2.2013	19.3.2013
	23.4.2013	29.5.2013	19.6.2013	
<b>Approvazione</b>	10.7.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	42 1 2		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boștinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska			

<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommara Uggias
<b>Deposito</b>	24.7.2013